

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANNELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 20 giugno 1979

Istituzione dei ruoli degli assistenti penitenziari

COLLEGHI DEPUTATI! — La fine anticipata della VII legislatura ha lasciato, ancora una volta irrisolti i più gravi problemi del paese ed ancora una volta inattuata la Costituzione, che resta mera affermazione di principio, dal momento che le leggi fondamentali dello Stato, e, in particolare quelle che riguardano i codici penali, le leggi di pubblica sicurezza, gli ordinamenti dei Corpi di polizia, l'ordinamento giudiziario, sono ancora quelle del ventennio fascista; semmai rivedute e corrette dalla legge Reale, dalle leggi emanate nel corso della VII legislatura, che ne hanno accentuato l'aspetto autocratico, antigarantista.

I ripetuti rinvii della emanazione del codice di procedura penale, per altro già definitivamente predisposto dall'apposita commissione, i rinvii della riforma delle

polizie, il mancato esame delle proposte di legge relative agli agenti di custodia, sui quali tutti sono pronti a spargere lacrime in occasione delle manifestazioni dei detenuti, la mancata riforma dell'ordinamento giudiziario sono atti significativi di una politica, che tende a privilegiare il momento repressivo col pretesto della situazione dell'ordine pubblico, quando solamente la risoluzione radicale delle cause che determinano la « crisi » della giustizia — lentezza dei processi, mancanza di strutture, legislazione costituzionalmente inadeguata, stanziamenti di bilancio non idonei — può condurre al ristabilimento dell'ordine.

Sono due concezioni evidentemente contrapposte l'una autocratica, l'altra laica e libertaria, che, per altro, appare l'unica possibile dopo il fallimento della poli-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tica del pugno di ferro, che ha sortito l'unico effetto di condurre il paese sull'orlo della guerra civile.

Ulteriori ritardi nell'adeguamento della legislazione ordinaria ai principi costituzionali appaiono inconcepibili; ed è per tale ragione che, sin dall'inizio della legislatura proponiamo quei disegni di legge, che appaiono più significativi, riservandoci, nell'immediato, di intervenire ove perdurasse l'ostruzionismo ormai ultratrentennale della maggioranza.

Una legislazione penale ormai superata, improntata a criteri autoritari ed intesa a salvaguardare soprattutto beni ed esigenze sociali secondo una scala di valori improntata a concezioni classiste, con previsioni punitive per lo più eccessive per reati di scarsa rilevanza e con norme repressive assolutamente intollerabili in ogni società libera e democratica, ha potuto mantenersi in vita solo grazie alla totale inefficienza e saltuarietà della sua applicazione addirittura istituzionalizzata con ricorrenti amnistie puntualmente elargite a scadenze fisse, senza che di esse si sia mai saputo approfittare per procedere, senza l'assillo dell'intasamento dei processi e del super-affollamento delle carceri, ad un riassetto delle strutture e ad una riforma delle varie istituzioni della giustizia penali.

La crisi della giustizia, immagine ed espressione di una società e di un regime caratterizzati da privilegi ed emarginazioni, ha concorso in maniera determinante alla dilatazione del fenomeno della criminalità. A tale proposito occorre ribadire ancora una volta che non è certo ascrivibile alle timide, settoriali ed episodiche riforme, attuate per lo più sotto lo stimolo di interventi della Corte costituzionale, intese a salvaguardare diritti del cittadino nel corso dei processi penali, la diminuita capacità dello Stato e della società di fronteggiare adeguatamente fenomeni delinquenziali, specie di rilevante entità e pericolosità. Al contrario, è proprio un atteggiamento ostile ad ogni riforma e sprezzante verso ogni diritto civile, purtroppo riscontrabile in vasti settori delle forze di polizia e della magistratura, che

ha favorito inerzie colpevoli se non dolose, ricercando in difficoltà vere, ma più spesso solo presunte, derivanti dalle necessità di non ledere diritti fondamentali dei cittadini, alibi e giustificazioni per ogni inefficienza ed argomenti addirittura per un'opera eversiva di diffusione della sfiducia nella possibilità di combattere il crimine e di difendere la sicurezza dei cittadini.

Le vicende legislative degli scorsi anni, in materia penitenziaria, sono l'indice più significativo della involuzione totalitaria e anticostituzionale cui si è giunti, in nome della politica di « unità nazionale », dimostratasi fallimentare al punto da determinare lo scioglimento anticipato delle Camere.

Dalla riforma si è passati subito alla controriforma, abolendo quei pochi spazi di libertà concessi ai detenuti dalla legge penitenziaria; col pretesto del mancato rientro di detenuti dai permessi, col pretesto delle frequenti evasioni, anziché agire sulle cause dei fenomeni si è preferito ricorrere all'abolizione dei permessi all'adozione di tutta una serie di misure restrittive e, infine, alla istituzione delle carceri speciali e, in definitiva, all'affidamento al generale di corpo d'armata Dalla Chiesa della intera politica penitenziaria.

Le carceri speciali dalle 5 iniziali sono divenute 11; in tutti gli istituti di pena più importanti sono state istituite sezioni di massima sicurezza e gli stessi criteri dell'edilizia penitenziaria, per gli istituti di nuova costruzione, rispondono unicamente alle esigenze custodialistiche e non a quelle conseguenti al « trattamento ».

In tale situazione era evidente che ogni azione diretta alla smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia, venisse troncata; ed a ciò si è giunti, da un lato con la istituzione di una commissione di rappresentanza degli agenti, presso il Ministero di grazia e giustizia, che doveva avere il compito di affiancare gli esperti nella realizzazione di misure amministrative e legislative, ma di fatto è servita unicamente a soffocare le rivendicazioni degli agenti, che avevano iniziato forme legali-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tarie di lotta (autoconsegna) e spunti di organizzazioni sindacale.

D'altro lato con la ben nota tattica dilatoria, con la quale da trenta anni viene rinviata ogni riforma, non si è riusciti neppure a cominciare l'esame delle proposte di legge presentate alla Camera, dapprima dal gruppo radicale, poi da quelli comunista, socialista e socialdemocratico.

La politica custodialistica, che ormai prevale su quella costituzionale recepita dalla legge penitenziaria (sia pure con molti limiti, incertezze e contraddizioni) impone il mantenimento degli agenti di custodia nella soggezione « militare »; impone l'adozione di misure di controllo nei confronti dei detenuti (e diremo anche nei confronti del personale civile degli istituti penitenziari, dai direttori agli educatori).

Per cui, malgrado la diminuzione notevole del numero dei detenuti, per effetto del provvedimento di amnistia del '78, i turni di servizio sono rimasti gli stessi, massacranti e stressanti; non si concede il riposo settimanale e le ferie, di talché puntualmente riaffiorano le proteste degli agenti, non più disposti a tollerare un ingiustificato trattamento, che non trova l'uguali neppure presso gli altri Corpi di polizia.

Il progetto di legge, che sottoponiamo all'esame e all'approvazione dell'Assemblea innanzi tutto si inquadra in quel movimento di rinnovamento democratico dei Corpi di polizia, giunto almeno per quanto riguarda il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alla sua maturazione ed è poi esecuzione di quel solenne e formale impegno, assunto a livello internazionale, quando con la legge 23 maggio 1958, n. 367, si è data piena ed intera esecuzione alle convenzioni adottate dalla Conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro a San Francisco, il 17 giugno 1948, su « la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale » (Convenzione n. 87) e a Ginevra l'8 giugno 1949 su « l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva » (Convenzione n. 98) la cui applicabi-

lità è espressamente prevista anche alle forze armate e di polizia.

Se approvato, il progetto di legge può gettare le premesse per una soluzione del problema delle comunità carcerarie, giacché noi riteniamo che la riforma penitenziaria, già sottoposta a profonde contrastanti riforme, porta in sé i germi del suo stesso fallimento, dal momento che è destinata a rimanere vuota enunciazione ideologica, nella realtà inapplicabile, per le contraddizioni in essa contenute ed è comunque inattuabile per l'assoluta mancanza delle strutture necessarie.

Invero è stato grave errore considerare il carcere solo ed esclusivamente in funzione del detenuto, ignorando quella realtà composita, che vede coesistere, negli istituti di pena, con il detenuto, il personale di custodia e il personale dell'amministrazione penitenziaria.

In questi ultimi anni, a mano a mano che si sopivano le manifestazioni dei detenuti, sono nate e si diffondevano, in maniera sempre più insistente ed estesa, le rivendicazioni dei direttori, degli operatori penitenziari, degli agenti di custodia.

Questi ultimi, in particolare modo, innanzi a certi provvedimenti giustamente liberalizzanti a favore dei detenuti, sentono ancor più l'umiliazione del loro stato; non solo, ma vivono attualmente la contraddittorietà di un sistema che li costringe ad applicare il vigente regolamento — poliziesco e repressivo — la cui data di nascita risale al 1937, in una struttura che, almeno sulla carta dovrebbe essere democratica e costituzionale.

D'altro canto, regolamento a parte, la struttura militare del corpo, l'interpretazione dei concetti di ordine e disciplina, così come è concepita nelle circolari ministeriali, ha introdotto e mantenuto, per anni, nell'interno delle carceri un clima di pura afflizione e punizione, che mal si concilia con i principi di rieducazione e risocializzazione, contenuti nella Costituzione.

Da lavoratori ridotti quasi all'abbruttimento, non è certo da attendersi una cooperazione nell'opera di rieducazione e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

risocializzazione, semmai una cooperazione nella repressione e nell'afflizione, di talché appaiono se non giustificabili, almeno comprensibili certi episodi di violenza e certe collusioni criminose: essi agenti appaiono anch'essi vittime di un sistema che accomuna, essi, sicuramente incolpevoli, ai detenuti, agli internati agli infermi di mente.

Ancora è ragione di tensione e giusto risentimento il veder distratti, a seguito di interventi più o meno disinteressati dei superiori e dei funzionari amministrativi, numerosi colleghi in più agevoli compiti di ufficio, presso ministeri od uffici giudiziari: così creando nell'interno del Corpo, già così psicologicamente e materialmente maltrattato, figli e figliastri.

Il primo problema, affrontato nella presente proposta è quello relativo alla smilitarizzazione del Corpo. A tale proposito si deve osservare che l'inverso procedimento risale, al 1945, quando, quasi contemporaneamente si attuò la trasformazione, da organismo civile ad organismo militare, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Quasi che le stesse mansioni non potessero svolgersi senza il ricorso alla disciplina militare e come se, l'originario stato giuridico « civile » avesse dato luogo ad inconvenienti e disfunzioni altrimenti evitabili.

Forse la situazione politica e sociale dell'immediato dopoguerra, poteva giustificare provvedimenti di emergenza e transitori; ma la tendenza a rendere perpetuo il transitorio ha prodotto i guasti al sistema che oggi si denunciano.

Certo si è che è dovere del legislatore intervenire tempestivamente onde evitare le conseguenze e le inevitabili sofferenze insite in una lotta di cittadini contro lo Stato; di quegli stessi cittadini, sollecitati e blanditi nei giorni delle consultazioni elettorali, poi ignorati o, peggio, repressi nel corso delle legislature.

La natura dei compiti oggi affidati agli agenti di custodia, solo apparentemente richiede l'intervento di « militari » nell'in-

terno degli istituti. Vero è il contrario: basti pensare al divieto di portare armi, all'attività svolta, in abiti civili, nelle carceri minorili e alla figura, di impiegate civili, delle vigilatrici delle carceri femminili.

Il motto del Corpo « vigilando redimere » appare un controsenso dal momento che, storicamente, è certo che i corpi militari non hanno mai redento nessuno.

Particolare rilievo si è voluto dare al problema delle scuole e ai successivi sviluppi professionali.

Si è constatato (invero non da oggi se è vero che con una circolare del Ministero dell'interno del 30 gennaio 1872 si raccomandava di « esperire ogni ragionevole espediente e capillare propaganda » per incoraggiare i giovani ad arruolarsi nel personale di custodia) che i concorsi per l'arruolamento, pur nell'attuale crisi dell'occupazione giovanile, non sono riusciti a coprire le vacanze dell'organico (13.858 contro un organico di 17.507 unità).

Ma è chiaro che le prospettive di vita e di carriera, a tutti note e che sopra abbiamo ricordato non sono certo tali da indurre i giovani ad entrare nel Corpo la cui composizione risente inevitabilmente della immissione in esso di soggetti provenienti dalle zone più sottosviluppate culturalmente e socialmente; e di questo, logicamente, non se ne fa loro una colpa.

Non solo, ma la scarsa preparazione (è richiesta la quinta elementare) non è suscettibile di evoluzione alcuna, dato che le condizioni di vita e di lavoro, le disagiate e a volte isolate località ove si presta servizio, non sono tali da consentire alcuna attività scolastico-culturale.

Senza considerare gli assurdi regolamenti militari, l'accasermaggio, che finiscono con l'impedire ogni e qualsiasi comunicazione con il mondo esterno e, quindi, ogni e qualsiasi apertura verso la realtà che circonda il carcere.

La preparazione iniziale e il successivo sviluppo, tendendo a mutare il « carceriere medioevale » in un « operatore penitenziario » e, quindi, attribuendo alla sua attività una funzione altamente sociale, la

possibilità di studio e di inserimento in posti di maggiore responsabilità, possono, in pochi anni, trasformare le strutture del Corpo, meglio del « ruolo » con ciò contribuendo a risolvere — in senso retto e non « precario » — il grave e drammatico problema della occupazione giovanile.

Per quanto riguarda le retribuzioni, si sono mantenuti gli attuali parametri, ma data la natura delle prestazioni si sono previste speciali indennità per la cui determinazione si è fatto ricorso ai contratti collettivi di lavoro più aggiornati delle categorie industriali, con ciò attuandosi il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro.

Il maggior onere, che il bilancio dello Stato sembra dover sopportare sarà ampiamente recuperato, in sede di bilancio del Ministero di grazia e giustizia, dalla prevedibile diminuzione di quelle manifestazioni e distruzioni violente; giacché più

le carceri saranno a misura di uomo meno si acuiranno le tensioni.

In termini di bilancio generale ogni migliore utilizzazione delle forze di lavoro è destinata a ridurre la spesa pubblica nei binari di una retta ed economica gestione.

Sicuramente l'attuale proposta avrebbe dovuto essere solo un aspetto di una più vasta proposta che investisse l'intera realtà penitenziaria; ma l'urgenza del problema, l'inerzia del Governo e la considerazione che ogni ulteriore ritardo concorre ad aggravare la situazione, a volte tragica, dei cittadini, ingiustamente condannati a scontare — oggi — una pena non dovuta, siano essi detenuti o agenti di custodia, ci induce ad affrontare questo aspetto della realtà penitenziaria riservandoci, a breve scadenza, ulteriori interventi ove dovesse perdurare l'assenza di provvedimenti siano essi parlamentari o governativi.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

(Istituzione dei ruoli degli assistenti penitenziari).

Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, è istituito un ruolo di personale della carriera esecutiva, cui è attribuita la denominazione e la qualifica di assistente penitenziario, secondo l'organico di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 2.

(Soppressione del Corpo degli agenti di custodia).

Il Corpo degli agenti di custodia, istituito con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, è soppresso. Sono pertanto abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ART. 3.

(Attribuzioni degli assistenti penitenziari).

Agli assistenti penitenziari è demandato il funzionamento dei servizi diretti ad assicurare l'ordine, la sicurezza e la disciplina nell'interno degli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali.

Essi coadiuvano il personale della amministrazione penitenziaria nella attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Gli assistenti penitenziari non possono essere in alcun caso adibiti alla custodia esterna degli Istituti di prevenzione e pena e non possono essere distratti dai compiti istituzionali se non per decreto del Ministro di grazia e giustizia, emesso previo parere del Consiglio di amministrazione.

ART. 4.

(*Organi tecnici e amministrativi centrali*).

Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, è istituito il seguente organo tecnico e amministrativo centrale denominato Consiglio di amministrazione per gli assistenti penitenziari.

A detto Consiglio sono devoluti i seguenti compiti:

a) determinazione dei servizi attinenti ai compiti istituzionali degli assistenti penitenziari e coordinamento con l'attività degli altri operatori penitenziari;

b) predisposizione dei bandi di concorso per l'assunzione degli allievi e quant'altro attinente alla materia;

c) determinazione dei programmi delle scuole, degli indirizzi di istruzione normale, integrativa e di specializzazione e nomina dei direttori delle scuole e degli insegnanti;

d) avanzamenti, qualificazioni, trasferimenti.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1) dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che lo presiede;

2) da un dirigente del ruolo dei dirigenti degli istituti di prevenzione con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) da tre dirigenti del ruolo del personale amministrativo, con qualifica non inferiore a direttore;

4) da un direttore del ruolo del personale sanitario con qualifica non inferiore a direttore sanitario;

5) da un dirigente del ruolo del personale del servizio sociale, con qualifica non inferiore a direttore;

6) da sei appartenenti al ruolo del personale degli assistenti penitenziari con qualifica non inferiore ad assistente capo;

7) da sei appartenenti al ruolo del personale degli assistenti penitenziari con qualifica inferiore a quella indicata al precedente n. 6.

ART. 5.

(Rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione).

Nell'ambito di ciascun gruppo di qualifiche indicate ai numeri 6 e 7 del precedente articolo, gli assistenti penitenziari provvedono alla elezione dei sei rappresentanti, sulla base di candidature proposte a livello nazionale da almeno 100 appartenenti a ciascun gruppo.

Ciascun appartenente al ruolo degli assistenti penitenziari ha diritto di votare per non più di due candidati.

Risultano eletti coloro che, in sede nazionale, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, di cui almeno la metà in regioni diverse da quella in cui prestano servizio; essi durano in carica un anno.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione non possono essere rieletti se non a distanza di 4 anni dal precedente mandato.

Sono eleggibili tutti coloro che prestano servizio nei ruoli degli assistenti penitenziari da almeno un anno.

ART. 6.

(Garanzie per gli eletti nel Consiglio di amministrazione e norme integrative).

Gli assistenti eletti nel Consiglio di amministrazione sono esonerati per tutto il periodo del loro mandato dallo svolgimento dei rispettivi servizi.

Il loro trattamento economico viene integrato dalla corresponsione di una speciale indennità di funzione.

Essi non possono essere sottoposti ad alcun procedimento disciplinare senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri.

Essi hanno altresì diritto di accesso in qualsiasi Istituto penitenziario per rendersi conto delle condizioni di vita e di lavoro nello stesso.

ART. 7.

(*Obblighi di leva*).

Il periodo di servizio di due anni nel ruolo degli assistenti penitenziari è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

ART. 8.

(*Immissione nei ruoli. Norma transitoria*).

Nella prima attuazione della presente legge i posti previsti nel ruolo degli assistenti penitenziari, sino al completamento degli organici di cui alle allegate tabelle, sono conferite mediante passaggio di personale di ruolo nel Corpo degli agenti di custodia, alle qualifiche corrispondenti al grado raggiunto, secondo le allegate tabelle.

I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9.

ART. 9.

(*Concorso per titoli*).

Costituisce titolo, per l'immissione nel ruolo degli assistenti penitenziari, l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia.

Costituiscono titoli di preferenza ai fini del successivo articolo 38:

a) l'aver prestato, negli ultimi tre anni, servizio ininterrotto (o con interruzioni non superiori a 15 giorni e per complessivi 90 giorni) presso gli istituti di prevenzione e pena;

b) l'anzianità nel grado. A parità di anzianità nel grado l'anzianità di appartenenza al Corpo.

ART. 10.

(Posti disponibili).

I posti eventualmente disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono conferiti con le norme che seguono.

Al fine del sollecito completamento dell'organico, sino al 31 dicembre 1980 è fatta salva la facoltà al Ministro di grazia e giustizia di bandire, con suo decreto, uno o più concorsi straordinari, per titoli, che prevedano l'immissione nel ruolo degli assistenti penitenziari di personale da assumere con modalità fissate in deroga alle norme stabilite negli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge.

ART. 11.

(Scuole per assistenti penitenziari).

Le scuole per assistenti penitenziari sono istituti che provvedono:

a) alla preparazione professionale dei giovani, che aspirano ad inserirsi nel ruolo degli assistenti penitenziari;

b) alla istruzione tecnica e scientifica richiesta per la specializzazione in alcuni rami del servizio, in vista di una loro destinazione negli stabilimenti per minori e nei riformatori giudiziari, nelle case di cura e custodia e negli istituti ove ha notevole importanza l'attività didattica e lavorativa;

c) alla istruzione integrativa per il passaggio nelle qualifiche superiori;

d) alla istruzione superiore, anche a livello universitario, in materie attinenti al diritto penitenziario.

Nel primo periodo di attuazione della legge e fino all'istituzione di nuove scuole, anche a carattere regionale, saranno utilizzate le scuole per agenti di custodia attualmente in funzione.

ART. 12.

(Direzione delle scuole).

La direzione delle scuole è affidata a dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, dei ruoli dei dirigenti degli istituti di prevenzione e pena, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

ART. 13.

(Insegnanti).

L'istruzione degli allievi e i corsi di istruzione integrativa o superiore, sono affidati a professori civili, a magistrati e a dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 14.

(Concorsi).

I concorsi di ammissione al corso normale e ai corsi integrativi e superiori hanno luogo per esami, secondo disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero.

ART. 15.

(Indirizzo educativo).

La funzione educativa delle scuole per assistenti penitenziari è rivolta a completare la loro educazione civile a fornire la preparazione tecnico culturale, necessaria all'espletamento dei compiti da svolgere nell'interno degli istituti penitenziari ai fini di una effettiva ed efficace collaborazione al raggiungimento delle finalità contemplate dall'articolo 27 della Costituzione della Repubblica.

ART. 16.

(Ammissione alle scuole).

Possono essere ammessi alla frequenza delle scuole, i cittadini italiani di ambo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i sessi, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 28, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma della scuola media inferiore.

ART. 17.

(*Materie di insegnamento*).

L'insegnamento da impartirsi nel corso normale ha per oggetto:

a) nozioni di cultura generale;

b) storia contemporanea d'Italia, con particolare riferimento alla formazione dello stato democratico attraverso le lotte di liberazione e della resistenza;

c) Costituzione della Repubblica e leggi costituzionali;

d) elementi di diritto penale e processuale penale, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di esecuzione penale e di custodia preventiva;

e) legge penitenziaria e annesso regolamento;

f) nozioni di psicologia;

g) educazione fisica.

Il corso dovrà essere completato da un tirocinio pratico da effettuarsi negli istituti penitenziari per un periodo minimo di sessanta giorni, anche non consecutivi.

ART. 18.

(*Durata dei corsi - Esami*).

Il corso normale per gli allievi assistenti penitenziari ha la durata di un anno,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al termine del periodo di istruzione si svolge la prima ed eventualmente la seconda sessione di esami.

È dichiarato idoneo l'allievo il quale, negli esami finali di ciascuna materia abbia riportato un voto non inferiore a sei decimi.

ART. 19.

(Ammissione alla carriera).

Gli allievi, che abbiano superato gli esami sono ammessi alla carriera e conseguono la nomina ad assistente penitenziario.

ART. 20.

(Diritto allo studio).

Gli assistenti che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi di usufruire di permessi retribuiti.

I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di centocinquanta ore per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale l'assistente intende partecipare si svolga per un numero di ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito.

Gli assistenti che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto cui sono assegnati non dovranno superare, di massima, il due per cento del totale delle forze in servizio; dovrà essere comunque garantito il servizio e la sicurezza di ciascun Istituto.

Gli assistenti dovranno fornire un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.

Non potranno usufruire dei permessi gli assistenti ammessi a frequentare i corsi integrativi di cui al precedente articolo 11.

Ove possibile saranno istituiti corsi professionali nell'interno degli Istituti o in

locali messi a disposizione dall'amministrazione.

Dovrà essere curata la costituzione e l'aggiornamento di idonee biblioteche.

ART. 21.

(Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami degli assistenti studenti).

Gli assistenti studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e potranno essere esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Gli assistenti studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base all'articolo precedente.

ART. 22.

(Qualifiche).

La carriera esecutiva degli assistenti penitenziari comprende le seguenti qualifiche:

- 1) Assistente coadiutore alla direzione, ex maresciallo maggiore;
- 2) Assistente superiore, ex maresciallo capo;
- 3) Assistente principale, ex maresciallo ordinario;
- 4) Assistente capo, ex vice brigadiere;

- 5) Assistente specializzato, ex vice brigadiere;
- 6) Assistente qualificato, ex appuntato;
- 7) Assistente, ex guardia;
- 8) Allievo assistente, ex allievo.

ART. 23.

(Personale femminile).

Al personale femminile degli assistenti penitenziari competono le medesime attribuzioni e funzioni del personale maschile ad eccezione delle limitazioni eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il personale femminile è pienamente equiparato al personale maschile per tutto ciò che riguarda la progressione di carriera ed il trattamento economico e normativo ad essa connesso.

ART. 24.

(Progressione nella carriera).

Salvo quanto disposto per gli allievi assistenti, la permanenza nella qualifica non potrà essere inferiore a tre anni, né superiore a cinque anni.

ART. 25.

(Trattamento economico. Sedi).

Oltre alle retribuzioni spettanti in base al trattamento economico mensile previsto per i dipendenti della amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, spettano agli assistenti penitenziari che prestano servizio negli istituti penitenziari di cui alle tabelle A) B) e C), allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391, rispettivamente una indennità mensile supplementare di lire 40.000, 30.000 e 20.000.

ART. 26.

(Trattamento economico. Orario di lavoro e riposo settimanale).

La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 42 ore settimanali, ripartite in turni di servizio non superiori a 6 ore.

L'assistente ha diritto al riposo settimanale.

Il riposo settimanale coincide con la domenica.

Poiché le particolari caratteristiche del servizio all'interno degli Istituti impone la presenza anche nei giorni festivi, gli assistenti che lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana.

ART. 27.

(Festività).

Sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche e i giorni di riposo settimanali compensativi di cui al precedente articolo;

b) le festività previste dalla legge 4 marzo 1977, n. 54.

ART. 28.

(Lavoro straordinario, notturno e festivo).

È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre la durata dei turni di servizio di cui al primo comma dell'articolo 26.

È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni indicati dall'articolo 27.

È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6.

Il lavoro straordinario, salvo casi di particolari ed eccezionali esigenze di servizio, da fissarsi dalla Direzione degli istituti, con ordini di servizio, anche orali in caso di emergenza, sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.

Fermi restando i limiti di cui sopra e le eccezioni in caso di emergenza, il limite massimo complessivo è fissato in 200 ore annuali.

ART. 29.

(Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo).

Per ogni ora, o frazione di ora, di lavoro straordinario è dovuta una indennità pari a un centosettesimo della retribuzione base (aumentata della indennità integrativa speciale di cui alla legge 31 luglio 1975, n. 364, e legge 2 dicembre 1975, n. 603) maggiorata delle percentuali di seguito indicate:

- 1) prime due ore nessuna maggiorazione;
- 2) ore successive 10 per cento;
- 3) notturno 15 per cento;
- 4) festivo 50 per cento;
- 5) festivo con riposo compensativo 10 per cento;
- 6) straordinario festivo 55 per cento;
- 7) straordinario festivo con riposo compensativo 35 per cento;
- 8) straordinario notturno prime due ore 40 per cento; ore successive 45 per cento;
- 9) notturno e festivo 55 per cento;
- 10) notturno festivo con riposo compensativo 30 per cento;
- 11) straordinario notturno festivo 65 per cento;
- 12) straordinario notturno festivo con riposo compensativo 50 per cento.

ART. 30.

(Diritti politici e sindacali).

A tutti gli appartenenti al ruolo degli assistenti penitenziari è garantito l'eserci-

zio del diritto di organizzazione sindacale e di tutti gli altri diritti costituzionali individuali e collettivi.

ART. 31.

(Limitazioni al diritto di sciopero).

La legge limita le forme di esercizio del diritto di sciopero, in considerazione dei compiti istituzionali affidati agli assistenti penitenziari.

Gli appartenenti al ruolo assistenti penitenziari, che intendono ricoprire incarichi direttivi in partiti politici, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per la durata dell'incarico.

ART. 32.

(Ordine gerarchico).

L'appartenente ai ruoli degli assistenti penitenziari deve eseguire gli ordini che gli sono impartiti dal superiore gerarchico e che sono attinenti al servizio e alla disciplina, nonché agli ordini dei preposti a capo dei servizi.

Se colui a cui è stato impartito l'ordine lo ritiene palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato e formulato per iscritto su foglio consegnato all'inferiore di grado, questi ha il dovere di darvi esecuzione solo se non violi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza e si tratti di ordine attinente al servizio, che non pregiudichi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, il dipendente deve eseguirlo anche se tale ordine è rinnovato solo verbalmente dal superiore il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza ha l'obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto che ne consegue sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico al di fuori dei casi previsti dalla presente

disposizione comporta responsabilità di natura disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità penale previste dalla legge.

ART. 33.

(Trasferimenti).

I trasferimenti degli assistenti penitenziari possono essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio dal Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento non può, in alcun caso, essere sostitutivo di sanzioni disciplinari.

ART. 34.

(Età per il matrimonio).

Le norme che limitano al personale di contrarre matrimonio prima del 26° anno di età sono abrogate.

ART. 35.

(Uniforme).

Gli assistenti penitenziari potranno prestare il servizio indossando l'uniforme o l'abito civile secondo le necessità e le funzioni cui sono adibiti.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi di metallo della Repubblica italiana.

ART. 36.

(Giuramento).

L'appartenente al ruolo degli assistenti penitenziari, all'atto dell'assunzione in servizio deve prestare giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3. Il rifiuto importa la decadenza dal servizio.

Il giuramento si presta in forma solenne.

ART. 37.

(Provvedimenti disciplinari).

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedurre le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, anche di essere assistito da un difensore di fiducia.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi e di altro mezzo di coazione fisica.

In caso di proscioglimento le spese per la difesa sono a carico dell'amministrazione.

ART. 38.

(Rinvio ad altre norme).

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli degli assistenti penitenziari si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 39.

(Norma transitoria).

Al fine di assicurare, nel primo periodo di attuazione della legge, la vigilanza esterna degli Istituti penitenziari e in attesa di attribuzione del servizio ad altro Corpo di polizia, sino al 31 dicembre 1981, rimarrà in servizio un contingente ridotto di agenti di custodia secondo l'allegata tabella « B ».

Di tale contingente fanno parte:

a) gli agenti e i sottufficiali, che non hanno fatto domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4 della presente legge;

b) gli ausiliari di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198.

Ove le domande di ammissione ai concorsi di cui all'articolo 4 citato dovessero essere in numero tale da impedire il

raggiungimento dell'organico di cui alla tabella « B » si procederà con i criteri di cui al precedente articolo 5.

ART. 40.

Trascorso il termine di cui al precedente articolo gli agenti di custodia e i sottufficiali saranno immessi, ove ne facciano domanda, nei ruoli degli assistenti penitenziari a norma dell'articolo 9 della presente legge.

ART. 41.

(Aumento del contingente di guardie di custodia).

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità.

ART. 42.

(Ammissione straordinaria nel ruolo degli assistenti penitenziari).

L'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, sono ammessi a frequentare le scuole per assistenti penitenziari e, dopo un corso straordinario di addestramento di due mesi saranno ammessi nel ruolo, con la qualifica di assistente penitenziario ».

ART. 43.

(Trattamento economico delle guardie di custodia ausiliarie).

L'articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge; con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto per gli allievi agenti di custodia ».

ART. 44.

(Regolamento di attuazione.
Norme di attuazione).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento penitenziario relativo ai compiti specifici degli assistenti, tenendo presenti le peculiari caratteristiche delle mansioni da svolgere nell'interno degli istituti di prevenzione e pena, sia in relazione alle esigenze di sicurezza, ordine e disciplina sia alle finalità della esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, sancite dall'articolo 27 della Costituzione.

ART. 45.

(Copertura finanziaria).

All'onere annuo di lire 120.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per quanto concerne l'esercizio 1979 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente oneri da provvedimenti in corso.

ART. 46.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

NUOVA QUALIFICA	Parametro	NUMERO POSTI		QUALIFICHE ATTUALI	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
Assistente coadiutore	245	190	19	Maresciallo maggiore	Capi operai
Assistente superiore .	195	248	24	Maresciallo capo	Operai specializzati
Assistente principale	168	290	29	Maresciallo ordinario	Operai specializzati
Assistente capo . . .	153	730	73	Brigadiere	Operai qualificati
Assistente specializzato	151	1.000	100	Vice brigadiere	Operai qualificati
Assistente qualificato	150	4.612	461	Appuntato	Operai qualificati
Assistente	138	10.389	1.030	Guardia in servizio continuo, in rafferma, in ferma	Operai comuni
		<hr/>	<hr/>		
		17.459	1.736		
Allievo assistente . . .	115	2.000	200	Allievo	

TABELLA B

ORGANICO DEL CORPO IN ATTESA DI SCIoglimento
(Articolo 39 della legge)

QUALIFICA	Numero posti
Maresciallo maggiore	10
Maresciallo capo	10
Maresciallo ordinario	70
Brigadiere	150
Vice brigadiere	250
Appuntati	1.000
Guardie	2.500
	<hr/>
	3.900
Ausiliari	4.000